

Ordine
degli Psicologi
del Lazio

Spett. Azienda USL Viterbo
Via Enrico Fermi 15
01100 Viterbo

c.a. Direttore Generale
dott. Adolfo Pipino
via fax 0761-237006

p.c. U.O. Acquisizione e Gestione
Giuridico-Economica delle
Risorse Umane

c.a. Direttore
dott.ssa Francesca Gubiotti
via fax 0761-237346

Presidente
Ml. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
G. Gasparini
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
L. Barbato
L. Bizzarri
A. Borrelli
A. De Dominicis
S. Del Lungo
A. Gragnani
M. Gubinelli
C. Montanari
N. Piccinini
B. Tibaldi
A. Urso

Oggetto: Avviso, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico di n. 1 dirigente psicologo a tempo determinato, con contratto di tipo privato, per un massimo di mesi 23


Con la presente, al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente in sede di espletamento della procedura selettiva, si segnala un'anomalia relativa all'avviso di cui all'oggetto, pubblicato in data 03.05.2010 in attuazione del piano straordinario a sostegno della rete dei servizi per la salute mentale, approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 980 del 23.12.2009.

In particolare, con riferimento ai requisiti di ammissione alla selezione, la previsione, tra i titoli di specializzazione, delle sole specializzazioni in "psicologia del ciclo di vita" o "psicologia sociale e applicata" o "psicologia clinica" o "psicologia della salute" oppure "neuropsicologia", è da ritenersi parzialmente illegittima e deve essere integrata alla luce del quadro normativo di riferimento, in materia di equiparazione dei titoli.

L'art. 24 sexies, comma 1 della Legge 28.02.2008 n. 31, che ha convertito con modificazioni il D.L. 31.12.2007 n. 248 (c.d. decreto "milleproroghe"), prevede infatti che "I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi dell'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'art. 35 della medesima legge, e successive modificazioni, sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 2, comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti...".

In altre parole, detti titoli sono validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi banditi per "...posti organici di psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia..." (cfr. art. 2, comma 3 della Legge 29.12.2000 n. 401, come richiamato dall'art. 24 sexies sopra citato).

Poiché l'art. 24 sexies ha natura di interpretazione autentica, con valenza per tutti le procedure di selezione pubblica, esso deve essere applicato anche alla selezione di cui all'oggetto. Ne deriva che il titolo di specializzazione in Psicoterapia conseguito ai sensi dell'art. 3 della Legge 18.02.1989 n. 56, equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitarie, e il riconoscimento dell'esercizio della



Ordine
degli Psicologi
del Lazio

psicoterapia ex art. 35 della Legge 18.02.1989 n. 56, sono da considerarsi validi ai fini della partecipazione alla selezione indetta da codesta rispettabile Azienda.

Certi che, nel valutare le domande di partecipazione pervenute, vorrete tenere nella dovuta considerazione quanto fin qui esposto, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente

(dott.ssa Marialori Zaccaria)

